

REGOLAMENTO (UE) 2023/923 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2023

che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il piombo e i suoi composti nel PVC

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 dicembre 2016, su richiesta della Commissione, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (di seguito «l'Agenzia») ha presentato un fascicolo⁽²⁾ a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (di seguito «fascicolo conforme all'allegato XV»), il quale dimostra che il rilascio di piombo da articoli fabbricati a partire da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile («PVC») contenenti stabilizzanti al piombo, durante il loro ciclo di vita, contribuisce direttamente e indirettamente all'esposizione umana al piombo. Nel fascicolo conforme all'allegato XV l'Agenzia ha proposto di limitare l'immissione sul mercato o l'uso di piombo negli articoli prodotti a partire dal PVC se la concentrazione di piombo è pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale in PVC. Considerato che i composti del piombo non possono stabilizzare il PVC in modo efficace a concentrazioni inferiori allo 0,5 % circa in peso, il limite di concentrazione proposto dovrebbe garantire che l'aggiunta intenzionale di composti del piombo come stabilizzanti durante la compoundizzazione del PVC non possa più avere luogo nell'Unione. L'Agenzia ha inoltre incluso nel fascicolo conforme all'allegato XV una serie di deroghe alla restrizione proposta, in particolare per gli articoli in PVC contenenti PVC recuperato. Il termine «recuperato» è utilizzato in linea con la definizione di «recupero di materia» di cui all'articolo 3, punto 15 bis, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.
- (2) Il piombo è una sostanza tossica che incide sullo sviluppo del sistema nervoso, causa malattie renali croniche e ha effetti nocivi sulla pressione sanguigna. Sebbene non sia stata stabilita alcuna soglia per quanto riguarda gli effetti sullo sviluppo neurologico dei bambini e sui reni, secondo l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare l'attuale esposizione umana al piombo attraverso gli alimenti e altre fonti supera ancora i livelli di esposizione tollerabili e determina effetti nocivi sullo sviluppo neurologico dei bambini⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ <https://echa.europa.eu/documents/10162/e70aee23-157b-b2a4-2cae-c42a1278072c> (relazione); <https://echa.europa.eu/documents/10162/cc1c37a8-22f9-7a7a-cb33-5c29edba7094> (allegato).

⁽³⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽⁴⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); parere scientifico sulla presenza di piombo negli alimenti. The EFSA Journal 2010; 8(4):1570.

